



ALLEGATO 1 – Determinazione (DD) n. 2025/288 del 12/02/2025

Bando di evidenza pubblica

Oggetto: BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI NULLA OSTA PER L'ACCESSO ALLE AREE DEI PARCHI ALBANESE, SAN GIULIANO, PIRAGHETTO E DON STURZO DI OPERATORI AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE PER LA VENDITA DI GELATI ARTIGIANALI. STAGIONE ESTIVA 2025.

Visti

- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- La Direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 e il d.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010;
- Gli artt. 1 comma 1 e 12 della legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- L'art. 11 della medesima legge;
- L'art. 192 del d.lgs. 267 del 18 agosto del 2000;
- Il d.lgs. 114 del 31 marzo 1998;
- La legge regionale 10 del 6 aprile 2001;
- Il Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30 marzo 2023;
- La nota del Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi deputato alla gestione dei parchi Albanese, San Giuliano, Piraghetto e Don Sturzo;

Premesso che:

- L'art. 30, comma 2 del regolamento per il commercio su aree pubbliche prevede che è vietata l'attività del commercio in forma itinerante in tutti i parchi e giardini pubblici del territorio comunale, con esclusione di eventuali attività previste dagli Enti gestori dei parchi e dei giardini stessi;
- il Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi, deputato alla gestione dei parchi comunali tra i quali il Parco Albanese, il Parco San Giuliano, il parco Piraghetto e il parco Don Sturzo ha ravvisato l'opportunità di prevedere per la stagione estiva 2025 il rilascio di numero 2 (due) nulla osta per la vendita in

forma itinerante di gelati artigianali nei parchi Albanese e San Giuliano e numero 1 (uno) nulla osta per la vendita in forma itinerante di gelati artigianali nei parchi Piraghetto e Don Sturzo al fine di accrescere il servizio erogato ai soggetti fruitori degli stessi;

Art. 1 Oggetto

1. Il presente bando disciplina le modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione dei nulla osta per l'esercizio dell'attività di commercio itinerante, settore merceologico alimentare per la vendita di gelati artigianali, nei parchi Albanese, San Giuliano, Piraghetto e Don Sturzo.
2. Il periodo di validità dei nulla osta per l'esercizio del commercio in forma itinerante per la vendita di gelati artigianali andrà dal 10 aprile al 31 ottobre 2025.

Art. 2 Numero di nulla osta per il settore alimentare

1. Il numero di nulla osta che possono essere rilasciati per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante per la vendita di gelati artigianali è di 2 (due) nei parchi Albanese e San Giuliano e di 1 (uno) nei parchi Piraghetto e Don Sturzo.

Art. 3 Soggetti legittimati a partecipare alla procedura di evidenza pubblica e requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla selezione per l'assegnazione dei nulla osta per l'esercizio del commercio in forma itinerante per la vendita di gelati artigianali nei parchi Albanese, San Giuliano, Piraghetto e Don Sturzo gli operatori che sono già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica – settore alimentare - in forma itinerante.
2. Gli operatori, titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica in forma itinerante, che partecipano alla procedura, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 d.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, in particolare essi non devono:
 - 1.a) essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - 1.b) aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - 1.c) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - 1.d) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

- 1.e) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- 1.f) essere sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del punto 1 lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i predetti requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
6. Tali requisiti, sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
7. Gli operatori, titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica in forma itinerante, che partecipano alla procedura, devono essere in regola nel

pagamento dei contributi nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali.

8. Il rilascio del nulla osta è subordinato all'esito positivo della verifica della sussistenza dei predetti requisiti morali e di regolarità contributiva dichiarati in domanda.

9. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è previsto a pena di esclusione.

Art. 4 modalità e termine per la presentazione delle domande

1. Gli interessati sono tenuti a presentare domanda, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bollo (€ 16,00) e diritti di istruttoria (€ 100,00), all'indirizzo PEC comercio@pec.comune.venezia.it
2. Le domande devono pervenire, perentoriamente, entro le ore 22.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso;
3. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione e saranno archiviate.
4. Nella domanda - a pena di esclusione dalla graduatoria - dovranno essere precisati gli estremi dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante posseduta.
5. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - documentazione atta a dimostrare il possesso dei criteri preferenziali per l'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 5 lettera b) del presente bando;
 - eventuale altra documentazione utile ai fini della formazione della graduatoria del bando.

Art. 5 Requisiti di preferenza. Attribuzione dei punteggi

1. La graduatoria sarà redatta in base ai seguenti punteggi:

Requisito	Criterio di attribuzione	Punteggio
<p>A) Maggior professionalità acquisita nell'esercizio del commercio in boschi o parchi pubblici del Comune di Venezia</p>	<p>A.1) La professionalità può essere stata acquisita anche in modi discontinuo;</p> <p>A.2) La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio effettivo dell'impresa, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese;</p> <p>A.3) La professionalità è riferita al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione;</p> <p>A.4) La professionalità valutabile è cumulata solo con quella dell'ultimo titolare che abbia effettivamente esercitato, sia proprietario che affittuario, al quale il richiedente sia eventualmente subentrato nella titolarità del nulla osta medesimo</p>	<p>1 punto per ogni anno fino a un massimo di 20 punti</p>

<p>B) compatibilità dell'esercizio dell'attività con la tutela e la funzione dei parchi</p>	<p>B1) utilizzo di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti sul banco mobile utilizzato, da conferire a loro volta negli appositi contenitori secondo le tipologie di differenziazione previste per il servizio di raccolta rifiuti.</p>	<p>20 punti</p>
	<p>B2) utilizzo esclusivo di borse e contenitori per la clientela in materiali biodegradabili</p>	<p>20 punti</p>
	<p>B3) impegno a diffondere materiale informativo su campagne promosse dall'Amministrazione Comunale (no volantinaggio)</p>	<p>20 punti</p>
	<p>B4) Impegno a erogare il servizio di vendita in concomitanza con almeno dieci eventi organizzati o patrocinati dall'amministrazione comunale nel corso della stagione estiva 2023</p>	<p>20 punti</p>

2. Il calcolo del punteggio relativo al criterio B avverrà sulla base della documentazione allegata alla domanda (come: fotografie, certificazioni, contratti, documentazione amministrativa e contabile e ogni altra documentazione utile).
3. **In caso di aggiudicazione, gli assegnatari dovranno produrre una copia del contratto di assicurazione RC per danni a terzi entro il 10 aprile 2025 – da inoltrare a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo commercio@pec.comune.venezias.it - a pena di decadenza dal nulla osta e successivo scorrimento della graduatoria. Il contratto dovrà essere mantenuto attivo per l'intera durata del nulla osta e fino al 31/12/2025. Il rilascio del nulla osta è subordinato al contratto di assicurazione.**
4. La sussistenza dei requisiti di cui al criterio B potrà essere verificata dall'Amministrazione Comunale nel giorno, nell'ora e nel luogo individuati e comunicati. Il mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti di preferenza, qualora dichiarati all'interno della domanda, comporta la decadenza dal nulla osta e lo scorrimento della graduatoria. La mancata presentazione dell'operatore alla verifica del possesso dei requisiti attributivi dei punteggi importa decadenza dal nulla osta e lo scorrimento della graduatoria.
5. In caso di parità del punteggio complessivo assegnato, prederà in graduatoria il soggetto con la maggiore anzianità di esercizio (data di iscrizione al R.E.A.) dell'attività di commercio su aree pubbliche risultante dalla visura camerale.
6. Dato atto del numero limitato dei nulla osta disponibili non è possibile il rilascio di più nulla osta riferibili ad uno stesso operatore titolare di più autorizzazioni commerciali di tipo B.

Art. 6 Esame delle domande e formazione della graduatoria

1. Le domande di rilascio del nulla osta, pervenute nei termini previsti all'articolo 4 del presente bando, saranno esaminate dagli uffici del Settore Sportello Unico Commercio;
2. La graduatoria verrà pubblicata all'albo pretorio e nel sito internet comunale. La pubblicazione nel sito dell'amministrazione sostituisce la comunicazione individuale dell'esito.
3. I nulla osta saranno rilasciati entro il 10 aprile 2025 dal Servizio Sportello Unico Commercio 4 previa verifica dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3 del presente bando e subordinatamente all'approvazione della graduatoria redatta sulla base dei requisiti di preferenza di cui all'art. 5.

Art. 7 Soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'istanza di partecipazione, in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi richiesti nel presente avviso, possono essere sanati attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tale circostanza il Comune assegna all'operatore economico il termine di 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'operatore è escluso dalla procedura di gara.

Art. 8 Condizioni e modalità di esercizio dell'attività

1. L'attività deve essere esercitata senza l'uso di attrezzature fisse utilizzando carretto gelati mobile a trazione elettrica o a bicicletta o a mano, aventi dimensioni massime d'ingombro lunghezza mt. 3,30 e larghezza mt. 1,50;
2. L'attività di vendita deve esercitarsi in conformità a quanto prescritto dal regolamento comunale e dai commi 3 e 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001;
3. È ammessa esclusivamente la vendita di gelato artigianale, con esclusione di ogni altro genere alimentare o non alimentare. L'interessato dovrà produrre formale comunicazione con indicazione del laboratorio artigianale di provenienza del gelato;
4. È vietata la vendita di prodotti non compresi nel nulla osta;
5. Le Aree consentite per la sosta sono quelle individuate nelle allegate quattro planimetrie (All.1, All.2, All. 3 e All. 4), ferme restando anche le limitazioni di cui al "Regolamento per il commercio su aree pubbliche" e le ulteriori prescrizioni che saranno indicate nel nulla osta;
6. L'attività commerciale deve essere esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai fruitori del parco e senza limitazione o pregiudizio per le altre attività presenti e nel rispetto delle norme del regolamento di Polizia Urbana. Non è consentito l'uso di mezzi sonori. Deve essere sempre garantito il libero passaggio ai fruitori delle aree verdi lasciando un corridoio di almeno m 1,50;
7. Durante l'esercizio dell'attività l'attrezzatura di vendita e la merce non possono essere poste a contatto con il terreno, la merce non può essere esposta su

- banchi collocati a terra. Devono, inoltre, essere rispettate le norme igienico sanitarie;
8. Gli spostamenti all'interno del parco dovranno avvenire utilizzando tassativamente i percorsi pedonali;
 9. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata;
 10. L'inosservanza delle predette disposizioni, oltre alla responsabilità contemplate dalla legge, comporta la decadenza dal nulla osta rilasciato;
 11. Si applica ogni prescrizione prevista dalle disposizioni di legge vigenti e dalle norme regolamentari e ordinanze del comune di Venezia.

Art. 9 Diritti di istruttoria

1. Al procedimento verranno applicate le spese di istruttoria pari a € 100,00, come definite dalla delibera di giunta comunale del 18 gennaio 2013 n. 10.

Art. 10 Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa competente è il Settore Sportello Unico Commercio il cui dirigente è la dott.ssa Gabriella Castagnoli e il responsabile del procedimento il dott. Luca Turri.
2. Le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere rivolte al Servizio Sportello Commercio 4 – Viale Ancona 59, 30174 Mestre (VE), telefono 041/2749338 mail ambulanti@comune.venezia.it

LA DIRIGENTE
dott.ssa Gabriella Castagnoli*

- All. 1 planimetria parco Albanese
- All. 2 planimetria parco San Giuliano
- All. 3 planimetria parco Piraghetto
- All. 4 planimetria parco Don Sturzo

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d. lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.